

## LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: FONDO PERDUTO O BONUS INDENNITA'?

a cura di Lorenzo Di Pace

Da più parti ci si chiede se i lavoratori dello spettacolo hanno diritto al contributo a fondo perduto o se invece sono soggetti all'indennità prevista di 1000 euro.

Vediamo di fare un po' di chiarezza con l'auspicio di sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi.

Il contributo a fondo perduto è stato introdotto con l'articolo 25 del decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 denominato "*decreto Rilancio*" prevedendo per una serie di soggetti, un contributo a fondo perduto calcolato raffrontando il fatturato del mese di aprile 2020 con quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Da questo raffronto, se il fatturato del mese di aprile 2020 risulta inferiore ai due terzi rispetto a quello relativo al mese di aprile 2019, al soggetto passivo iva viene erogato un contributo del 10, 15 o 20 per cento calcolato sul differenziale, a seconda delle fasce di fatturato conseguite nel 2019 con un minimo di 1.000 o 2.000 euro se rispettivamente persona fisica o soggetto diverso da persona fisica.

Tale contributo per espressa previsione del comma 2 del medesimo articolo e della circolare 15E del 13 giugno 2020, non spetta ai soggetti, cito testualmente: "*di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.*"

L'articolo 38 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguarda proprio i lavoratori dello spettacolo ai quali, pertanto, il provvedimento di ristoro sui contributi a fondo perduto non si applica.

E veniamo al recente provvedimento governativo ovvero il decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020.

L'art. 1 del decreto prevede il rafforzamento dei contributi a fondo perduto per alcuni settori economici colpiti in maniera più incisiva dalle restrizioni imposte indicati nell'Allegato 1 al medesimo decreto.

L'allegato 1 che individua tutti i codici ATECO interessati da tale provvedimento elenca tra gli altri alcuni codici che fanno parte prevalentemente del mondo professionale e culturale quali:

- 900101: Attività nel campo della recitazione;
- 900109: Altre rappresentazioni artistiche;
- 900209: Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 900309: Altre creazioni artistiche e letterarie

Per quanto invece concerne le modalità di calcolo, il decreto fa sempre riferimento (non con qualche perplessità) al medesimo meccanismo individuato nel "*decreto Rilancio*", probabilmente per una questione di opportunità nell'erogare immediatamente il ristoro; diversamente con un metodo di calcolo differente, si sarebbe assistito ad un nuovo meccanismo che avrebbe dilatato i tempi di incasso e avrebbe imposto una nuova domanda per verificare i nuovi requisiti.

La mancata riproposizione del comma 2 dell'art. 25 del decreto 34/2020 nell'attuale "*decreto Ristori*" 137/2020, ha fatto sorgere diversi dubbi sulla possibilità che i beneficiari della indennità prevista per i lavoratori del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 38 del decreto "*Cura Italia*" e dell'art. 9 comma 4 del D.L. 104/2020, venissero inclusi tra coloro a cui il contributo a fondo perduto potesse applicarsi.

In attesa dell'emanazione di un provvedimento ministeriale che chiarisca la questione sollevata, si ritiene tuttavia propendere per l'esclusione di tali soggetti dalla percezione del contributo a fondo perduto sia per il mantenimento della *ratio* della norma, tesa a riproporre lo stesso schema e modalità di calcolo del precedente decreto, ma soprattutto perché diversamente non avrebbe senso l'introduzione dell'art. 15 del D.L. 137/2020, considerato che in tale evenienza si verificherebbe una duplicazione di aiuto.

Pertanto, salvo prova contraria, appare plausibile che il legislatore abbia voluto far intendere che ai lavoratori professionisti dello spettacolo svolgenti l'attività in forma individuale, spetti esclusivamente l'indennità di cui all'art. 15, una tantum, di cui si è fatta già menzione in un precedente articolo su questa stessa pagina, e che invece tale contributo possa riguardare tutte quelle altre attività, che pur rientrando nei codici ATECO sopra individuati, non sono interessate da contribuzioni versate al Fondo lavoratori dello spettacolo.